

deprese, Turismo e Ricerca nel 2000 sono state corrette: si è seguito anche per quell'anno lo stesso criterio di ripartizione degli stanziamenti previsto nel 2001 per il capitolo 7800.

5.1 Affari generali e commerciali (f.o. 4.1.1).

A questa funzione di terzo livello corrispondono, nel 2001, stanziamenti per 218,1 mld che si distribuiscono sostanzialmente tra le funzioni di quarto livello: Pianificazione e regolamentazione per la politica commerciale (10,8 mld), Tutela e sostegno del mercato e dei consumatori e disciplina della proprietà industriale e del diritto d'autore (172,5 mld). Marginale è lo stanziamento che nella ricostruzione per funzioni prodotta dal Ministero, è da attribuire a Regolamentazione e vigilanza del settore assicurativo (1,7 mld).

Gli UUPPICA. Sono proseguiti nel 2001 i lavori inerenti l'attività di indirizzo e di coordinamento degli UUPPICA trasferite, in applicazione del d.P.C.M. 25 maggio 2000 alle Camere di commercio (tra i quali la tenuta dell'elenco dei Segretari generali delle camere di commercio, la validazione degli indici socio-economici necessari per la determinazione dei seggi spettanti alle varie categorie nei consigli camerali). Nel corso dell'anno è stata portata a termine la revisione della legge n. 272 del 1913 ("Approvazione dell'ordinamento delle Borse di commercio, dell'esercizio della mediazione e delle tasse sui contratti di borse") al fine di adeguare la Borsa merci alle mutate condizioni del mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche e di garantire la trasparenza del mercato dei prodotti agroindustriali fungibili. Con il d.m. 9 marzo 2002 si è dato avvio ad una fase sperimentale di dodici mesi entro i quali si dovrà provvedere al formale riconoscimento di una sola piattaforma informatica delle negoziazioni ed alla cessazione delle tradizionali Borse merci istituite presso le diverse Camere di commercio.

Nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio sull'attività delle Camere di commercio finalizzato all'acquisizione dei dati e delle notizie necessari per l'espletamento delle funzioni e dei compiti conservati allo Stato, è stata predisposta la relazione al Parlamento prevista dall'articolo 37 del d.lgs. n. 112 del 1998. E' stato predisposto:

- il nuovo testo del regolamento che modifica la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio;

- il decreto interministeriale per la determinazione delle misure del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio dalle imprese iscritte nel registro (si tratta di un contributo obbligatorio che rappresenta il 70% dell'introito totale del sistema camerale) e la disciplina in materia di versamento da parte delle Camere di commercio del contributo al fondo perequativo (ex articolo 18 della n. 580 del 1993);

- la revisione della disciplina delle indennità riservate ai presidenti e agli organi delle Camere di commercio, di recente approvazione ma per la quale si sono rivelati in fase applicativa alcuni limiti (mancanza di uniformità nella determinazione degli emolumenti etc).

In materia di registro delle imprese, è stato predisposto il regolamento di semplificazione che consentirà di “pulire” il registro delle imprese dalle imprese individuali e società di persone inattive; è stato autorizzato in via sperimentale il deposito per via telematica dei bilanci d’esercizio e situazioni patrimoniali delle società; è stata ampliata la gamma dei servizi offerti (un esempio è rappresentato da “cert-impresa”, un servizio che permette alle imprese che desiderano avere nei propri siti web un dispositivo che consente ai visitatori di collegarsi al registro imprese per avere una sistematica visione dei dati caratteristici dell’impresa).

Proseguita l’attività per la costruzione di un portale unico per la ricezione delle domande inoltrate in via telematica e per ogni altro servizio di informazione ed assistenza agli utenti tra registro delle imprese e altre banche dati (INPS , INAIL e Agenzia delle entrate), nel 2001 è diventato pienamente operativo il Registro informatico dei protesti.

Le società fiduciarie In materia di società fiduciarie di revisione, nel corso del 2001 si è interrotto per la conclusione della legislatura l’iter parlamentare del progetto di riforma del settore (AC 5194/bis). Sono state portate a termine la raccolta della normativa di settore ed è stato reso pubblico l’elenco delle società autorizzate. Al 31 dicembre 2001, le società erano 357, di cui 53 autorizzate allo svolgimento della sola attività fiduciaria, 68 di quella di revisione e 236 allo svolgimento di entrambe le attività. E’ stato ampliato ed aggiornato il *database* relativo alle società autorizzate sia per fini conoscitivi sia per l’extrapolazione delle società da sottoporre a verifica ispettiva. Il piano relativo al 2001 ha interessato 10 società. Le ispezioni sono state affidate a esperti esterni all’amministrazione, in quanto l’ufficio non dispone di proprio personale idoneo all’esecuzione di ispezioni (va considerato che l’onere delle verifiche è posto interamente a carico dei soggetti vigilati). All’inizio del 2001, le procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso erano 37 a carico di società fiduciarie e di 140 a carico di società collegate. Nel corso dell’anno sono state assoggettate a procedura 3 società fiduciarie ed è stata autorizzata la chiusura di ulteriori 5 procedure liquidatorie. I piani di riparto dell’attivo realizzato a favore dei creditori ammessi al passivo sono stati 23.

Il settore assicurativo Nel corso del 2001, sono stati predisposti i decreti ministeriali di fissazione delle aliquote contributive a carico delle imprese di assicurazione esercenti il ramo RC Auto a favore del Fondo di garanzia per le vittime della strada per l’anno 2002 e a carico

delle imprese di assicurazione esercenti la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività venatoria a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia. L'amministrazione è stata impegnata nella replica alle osservazioni formulate dalla Commissione europea in relazione all'apertura delle procedure di infrazione per l'obbligo previsto dalla legge n. 57 del 2001 per le imprese di assicurazione di rendere pubblici i premi di riferimento e in relazione al decreto legge n. 70 del 2000 convertito con legge n. 137 del 2000 riguardo al blocco delle tariffe RC Auto e all'obbligo di tutte le imprese comunitarie di segnalare all'ISVAP i dati sui sinistri.

Sono stati predisposti i criteri di delega per il recepimento della direttiva 2000/26/CE "Quarta direttiva assicurazione autoveicoli" che prevede tra l'altro il riconoscimento da parte di ogni Stato membro di un organismo di indennizzo preposto alla liquidazione dei sinistri nel caso in cui sia impossibile identificare il veicolo responsabile del sinistro, nel caso di inadempienza del mandatario o della stessa assicurazione; sono stati elaborati gli schemi tipo delle garanzie fidejussorie e delle polizze assicurative in materia di appalti pubblici, di concerto con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti .

Sono continuati, anche nel 2001, i lavori connessi al recepimento della direttiva 98/78 CEE del 27 ottobre 1998 concernente la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo.

L'attività di controllo sul settore assicurativo ha comportato nell'anno alla predisposizione di 41 provvedimenti sanzionatori a carico di imprese assicurative, a trattare 6 ricorsi proposti su detti provvedimenti e 6 ordinanze di archiviazione. Sono stati ricevuti 96 reclami (ex articolo 322 c.p.c) avanzati da assicurati RC Auto e segnalati all'Ente competente per la riscossione coattiva 12 nominativi inadempienti.

5.2 Combustibili ed energia (f.o. 4.3).

Nello schema per funzioni-obiettivo, gli interventi per il comparto energetico sono riscontrabili nella funzione "Combustibili ed energia". Questa funzione di secondo livello è scomponibile per la parte relativa al Ministero dell'industria, nelle classi di terzo livello che riguardano "petrolio e gas naturale, "combustibili nucleari", "elettricità" e "energia non elettrica".

Nel complesso alla funzione "Combustibili ed energia " corrispondono nel 2001 stanziamenti per 32,7 mld, di cui 10,1 mld per petrolio e gas naturale, 10,8 mld per Elettricità e 9,1 per Energia non elettrica.

5.2.1 Petrolio e gas naturale (f.o. 4.3.2).

L'art. 9 della legge n. 266 del 1997, come modificato dall'articolo 28 della legge n. 144 del 1999, ha posto l'obiettivo del completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno. Nel corso del 2001 la delibera CIPE dell'8 marzo 2001 (una prima delibera era stata predisposta il 30 giugno 1999) ha destinato al finanziamento delle reti comunali di distribuzione del gas metano 1144,9 miliardi di lire, di cui 300 a carico degli esercizi 2002 e 2003. Le disponibilità finanziarie per l'anno 2001 erano di circa 635,1 miliardi di lire. Nel corso dell'esercizio 2001 sono stati approvati 270 progetti di costruzione di nuove reti comunali del gas metano, per un investimento di circa 910 miliardi di lire, di cui circa 492 miliardi a carico dello Stato. Nel complesso in base alle due delibere in precedenza ricordate al 31 dicembre 2001 risultavano finanziati 370 comuni, per un investimento pari a circa 1297,3 miliardi di cui 701 a carico dello Stato.

Per quanto riguarda le competenze relative alle risorse geotermiche (ricerca e coltivazione) queste sono state delegate alle regioni, mentre sono state trasferite quelle relative alla pubblica utilità e occupazione di urgenza per metanodotti non facenti parte della rete nazionale dei gasdotti. E' stata, inoltre, perfezionata nel corso del 2001 l'accordo tra Ministero attività produttive e Regioni sulle modalità procedurali con cui pervenire all'intesa in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi nella terraferma. Nel corso dell'anno sono stati rilasciati 22 permessi di ricerca per idrocarburi (20 in terraferma e 2 in mare), è stata conferita una concessione per lo stoccaggio di gas e sono state confermate 9 concessioni di stoccaggio gas in attuazione del d.lgs. n. 164 del 2000, mentre non sono state rilasciate concessioni di coltivazione di idrocarburi. E' proseguita l'attività di vigilanza da parte degli uffici decentrati: questi hanno operato 1349 visite ispettive per attività di coltivazione e 80 visite ispettive per attività di ricerca.

Nel settore dei carburanti, conclusa nel giugno 2000 la fase di ristrutturazione prevista dalla legge n. 32 del 1998, il monitoraggio effettuato aveva fatto emergere che gli obiettivi in termini di chiusure erano stati raggiunti solo in parte. Era stato così avviato un confronto con Regioni e categorie interessate per l'individuazione di strumenti correttivi che aveva portato l'11 dicembre 2000, alla firma da parte del Governo di un accordo con le associazioni di categoria dei gestori degli impianti che prevede la redazione di un Piano nazionale di ammodernamento della rete distributiva, cui dovevano poi essere conformarsi le programmazioni regionali. Il contenuto dell'accordo è stato recepito con un emendamento al disegno di legge "Disposizioni in materia di apertura e regolamentazione dei mercati" approvato dal Parlamento nel marzo 2001 (legge n. 57 del 2001). Con il d.m. del 31 ottobre 2001 è stato

approvato, d'intesa con la Conferenza unificata Stato Regioni, il Piano Nazionale di ammodernamento della rete dei carburanti in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 57 del 2001, articolo 19. Il Piano detta linee guida cui dovranno uniformarsi le programmazioni regionali entro la metà del 2002.

5.2.2 Combustibili nucleari (f.o. 4.3.3).

In materia di impiego pacifico dell'energia nucleare la legge n. 1860 del 1962 e il d.lgs. n. 230 del 1995 affidano al Ministero compiti riguardanti la detenzione, il commercio, il trasporto e l'impiego dei materiali radioattivi e le autorizzazioni relative agli impianti nucleari. La procedura autorizzativa è complessa e articolata (numerosi provvedimenti prevedono il concerto di più ministeri e complesse istruttorie tecniche che coinvolgono organismi tecnici quali l'ANPA, ISS e l'ISPELS) e pertanto richiedono tempi lunghi (oltre l'anno). Nel corso dell'esercizio sono state concluse le seguenti attività:

16 autorizzazioni al commercio di materie radioattive (ex articolo 4 della legge n. 1860 del 1962);

5 autorizzazioni al commercio con detenzione delle materie radioattive (ex articolo 34 della legge n. 1860 del 1962);

10 attestazioni ex regolamento Euratom;

12 autorizzazioni all'impiego di isotopi radioattivi (ex articolo 13 della legge n. 1860/62)

44 autorizzazioni al trasporto di materiale fissile speciale e materie radioattive (ex articolo 5 della legge n. 1860/62 e articolo 21 del d.lgs. n. 230/95);

10 autorizzazioni di impianti di irraggiamento (ex articolo 55 della legge n. 1860/62);

4 autorizzazioni alla modifica di impianti nucleari (ex articolo 6 della legge n. 1860/62)

3 licenze di esercizio di impianti nucleari (ex articolo 50 d.lgs. n. 230/95);

1 autorizzazione per personale di impianti nucleari (ex articolo 48 d.lgs. n. 230/95).

Nel 2001 in collaborazione con altre amministrazioni competenti, sono stati approvati due provvedimenti riguardanti:

- la modifica del quadro normativo in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (d.lgs. n. 257/01);
- le modalità di funzionamento del consiglio interministeriale di coordinamento e di consultazione per i problemi relativi all'uso pacifico dell'energia nucleare (Decreto 302 del 24 maggio 2001).

5.2.3 Elettricità (f.o. 4.3.5).

E' proseguito nell'anno il processo di liberalizzazione del mercato elettrico previsto dal d.lgs. 79 del 1999. Oltre ai già ricordati provvedimenti normativi, è continuato il processo di definizione del nuovo assetto dei mercati.

Nel corso del 2001 sono stati predisposti numerosi provvedimenti attuativi del d.lgs n.79 del 1999:

- sono state definite le condizioni di cogenerazione (produzione combinata di energia e calore previste dall'articolo 2, comma 8 (delibera AEEG del 19 marzo 2002);
- sono state definite le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento ex articolo 3, comma 3 (deliberazione n. 95 del 2001);
- sono stati definiti gli indirizzi ai quali si attiene l'acquirente unico ex articolo 4 comma 2 (D.M. 3 maggio 2001);
- è stata predisposta dal Gestore del mercato la disciplina del mercato elettrico ed è stato approvato il conseguente decreto ministeriale avendo sentito l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ex articolo 5 comma 1 (d.m. 9 maggio 2001);
- è stata modificata la disciplina che regola l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica e la modifica o ripotenziamento di impianti esistenti ex articolo 8 comma 3 (d.l. 7/02 convertito con la legge 55/02);
- sono state individuate gli obiettivi quantitativi a cui devono mirare le misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia inserite nelle convenzioni ex articolo 9, comma 1 (d.m. 24 aprile 2001).

Per quanto riguarda il Gestore di rete che, come è noto, è responsabile dell'attività di dispacciamento e di autorizzazione all'immissione dell'energia nella rete di trasmissione nazionale da parte degli impianti di produzione, individuata la rete e definite gli standard di convenzione con i proprietari delle diverse parti della rete, è stato curato il completamento del quadro necessario per l'operatività del nuovo sistema. Recentemente si è posta come si ricordava nel paragrafo introduttivo, la questione relativa al passaggio della proprietà della rete di trasmissione al gestore e della successiva privatizzazione del nuovo soggetto. Soluzione che faciliterebbe gli investimenti e l'attuazione degli interventi di sviluppo e manutenzione, oggi deliberati dal Gestore, ma eseguiti dai singoli proprietari. Tra gli ambiti ancora da disciplinare,

di particolare rilievo sono le regole tecniche economiche per gli allacciamenti degli impianti alla rete di competenza dell'Autorità ed in corso di elaborazione.

La società Acquirente unico, cui spetta l'obbligo di garantire la disponibilità della fornitura necessaria per far fronte alla domanda di tutti i clienti vincolati (ma anche responsabile della previsione annuale della domanda e della stipula dei contratti di vendita con i distributori elettrici a condizioni non discriminatorie), è in fase di avvio sulla base delle direttive ministeriali del 3 maggio 2001.

Anche il Gestore del mercato dovrebbe essere operativo entro l'anno. Approvato il 9 maggio 2001 il regolamento per la gestione economica del mercato, sono state elaborate le istruzioni operative per l'avvio del nuovo sistema delle offerte passo fondamentale per l'avvio della borsa dell'energia elettrica¹⁷.

Nel corso del 2001, è proseguita poi l'attività di ridefinizione del ruolo dell'Enel S.p.a. volta a favorirne il ridimensionamento nel mercato elettrico. Tra il 2001 e i primi mesi del 2002 sono state completate le operazioni di vendita per le prime due società di generazione (Elettrogen e Eurogen) e sono state avviate le procedure di vendita per Interpower.

E' stata inoltre rivista la modalità di calcolo dei cosiddetti *stranded costs*, gli investimenti fatti in regime di monopolio per la generazione di energia elettrica e non recuperabili nell'ambito del mercato liberalizzato che verranno rimborsati all'Enel per un periodo transitorio di sette anni. La valutazione di tali oneri, finora riconosciuti in tariffa, è previsto venga fatta annualmente dall'Autorità¹⁸.

Con il decreto ministeriale del 17 aprile 2001 gli impianti idroelettrici sono stati esclusi dal calcolo degli *stranded costs*; sono state anche prorogate alcune scadenze e precisate le modalità attuative concernenti le tariffe nucleari, di ricerca e, soprattutto, le modalità di valutazione degli *stranded costs* in caso di dismissione degli impianti produttivi interessati. Si trattava di un passaggio necessario per consentire ai potenziali acquirenti delle GENCO una

¹⁷ La disciplina prevede un mercato elettrico articolato in : mercato del giorno prima dell'energia nel quale sulla base della domanda e dell'offerta si scambia energia e si formano i prezzi per ciascuna ora del giorno successivo; mercato dell'aggiustamento nel quale si rendono possibili variazioni degli impegni di acquisto e di vendita ; mercato per risoluzione delle congestioni nel quale vengono raccolte le offerte per incrementi o diminuzioni della produzione o dei consumi che verranno utilizzate dal Gestore della rete per la risoluzione di eventuali congestioni; mercato di riserva nel quale in base alle offerte vengono scelte dal Gestore di rete la potenza di riserva per garantire la sicurezza del servizio; mercato di bilanciamento in cui si definiscono gli ordini di merito utilizzati dal Gestore per compensare gli scostamenti di immissione e di prelievo effettivo di energia sulla rete rispetto a impegni assunti in precedenti fasi della contrattazione.

¹⁸ Il 26 gennaio 2000 è stato emanato il decreto interministeriale che definisce gli oneri generali del sistema elettrico, costi che nella quasi totalità già gravano sugli utenti attraverso le tariffe Enel ma che, nel nuovo assetto liberalizzato sono stati quantificati in maniera puntuale per essere attribuiti a tutti i soggetti del mercato, sia libero che vincolato. Si tratta degli oneri connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari esistenti ed alla chiusura del ciclo del

precisa quantificazione del valore degli *stranded costs* legati agli impianti in vendita. Il 25 maggio 2001 l'Autorità ha emesso due deliberazioni (la 114 e la 115) che hanno definito i parametri (ricavi riconosciuti per la copertura dei costi fissi e producibilità degli impianti, prezzo dell'energia all'ingrosso) necessari al calcolo degli *stranded* dell'Elettrogen la prima società alienata. Tale disciplina è stata notificata alla Commissione europea, che dovrà valutarne la compatibilità con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

5.2.4 Indicatori di risultato e di performance nel settore dell'energia e del gas.

In campo energetico i processi di liberalizzazione avviati sia nel settore elettrico che in quello del gas possono essere valutati sotto diversi punti di vista (tavola 5).

Va innanzitutto valutato il grado di concentrazione effettivo in termini di offerta. Si tratta di un primo indicatore della modifica intervenuta nel mercato. A metà 2001 la quota di mercato nel settore elettrico detenuta dall'Enel era di poco superiore al 40%, il secondo operatore nazionale aveva una quota di poco inferiore al 16%, la quota di vendita di energia intermediata da operatori era ancora superiore all'85%.

Nel settore del gas la azienda maggiore la Snam deteneva il 42% del mercato le due maggiori aziende inseguitrici detenevano l'una una quota del 8,9% e l'altra del 4,6%. Non indifferente è considerare che la seconda azienda per quota di mercato del settore gas è l'Enel.

Un secondo elemento di valutazione è desumibile dalla analisi dei prezzi (tavola 6). Questi consentono di valutare le scelte operate in materia tariffaria sotto diversi profili: la competitività del prezzo rispetto alle altre economie in relazione dei prezzi per usi industriali; l'efficacia del regime a ridurre l'impatto delle variazioni dovute a variazione dei fattori produttivi (petrolio); il benessere del consumatore in termini assoluti e relativi rispetto agli altri cittadini dell'Unione europea e, all'interno del paese tra aree territoriali.

I dati relativi al 2001 mettono ancora più in luce, rispetto al 2002, il peso della componente collegata ai costi variabili nella struttura tariffaria italiana; un onere che fatta eccezione per i consumi domestici di dimensione ridotta, mantiene il costo dell'energia sia domestica che industriale ben al di sopra del costo medio dei paesi europei.

Va comunque considerato che la riforma delle tariffe operata dall'Autorità sembra aver ottenuto l'obiettivo di riduzione dell'impatto di variazioni consistenti delle materie prime: le variazioni del prezzo risultano nel periodo più contenute di quelle medie europee.

Egualemente ampio il margine nel caso delle tariffe del gas (tavola 7). Anche in questo caso il peso dei costi variabili incide in misura significativa sul risultato complessivo.

Da inizio 2002 è divenuta operativa poi la rimodulazione delle tariffe elettriche di base e delle quote fisse sia per potenza impegnata che per cliente disposta dalla Autorità. Una modifica che mira a ridurre la dispersione delle tariffe e a riflettere meglio i costi legati al livello di tensione. Le fasce più deboli verranno tutelate con il ricorso a meccanismi tariffari per gli utenti a più basso consumo con il riferimento al livello di reddito.

Una variazione che potrebbe spiegare l'interruzione nella flessione dell'indice dei prezzi dell'energia registrata ad inizio 2002 (tavola 8).

Un ulteriore livello di analisi è costituito dalla percezione del servizio da parte degli utenti. Maggiore concorrenza (almeno prospettica) dovrebbe portare ad un miglioramento del servizio. Su questo aspetto soccorre l'indagine condotta annualmente dall'Istat sui gradi di soddisfazione degli utenti.

L'analisi dei dati relativi al 2000 evidenzia una sostanziale stabilità nel giudizio espresso sulla fornitura dei servizi dell'energia elettrica e del gas e degli altri aspetti che interessano i rapporti tra aziende ed utenti. In tema di fornitura di energia elettrica nel 2000 il 91,7% delle famiglie intervistate si sono dichiarate soddisfatte mantenendo un giudizio sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente (91,8%). Cresce anche la soddisfazione degli utenti residenti nei centri fino a 10 mila abitanti (passa dal 87,9% del 1999 al 89,7% del 2000 per i comuni fino a 2 mila abitanti e dal 88,9% al 90,5% per i comuni da 2 mila a 10 mila abitanti).

In linea con i giudizi espressi nel 1999, le famiglie dichiarano di essere molto soddisfatte delle componenti tecniche della fornitura del servizio. La continuità nell'erogazione di energia elettrica, ossia l'assenza di guasti ed interruzioni, fa esprimere un giudizio positivo al 92,2% delle famiglie, mentre la stabilità nella tensione risulta essere apprezzata dall'88,2%, confermando il *trend* positivo già espresso negli anni passati. Rispetto al 1999 si riduce la differenza in termini di soddisfazione del servizio tra le famiglie del Sud Italia, e quelle del Centro-Nord: sono soddisfatte per la continuità del servizio l'89,2% delle famiglie residenti nel Meridione (87,7% nel 1999) e l'86,9% nelle Isole (83,3% nel 1999); per quanto riguarda la stabilità della tensione sono soddisfatte l'80,8% delle famiglie residenti nelle Isole (75,8% nel 1999). Per quanto riguarda la comunicazione tra azienda ed utenti, la situazione rimane stabile rispetto agli anni precedenti, confermando un buon livello di soddisfazione relativamente alla frequenza di lettura del contatore (il 74,4% delle famiglie si dichiarano molto o abbastanza soddisfatte), alla comprensibilità delle bollette (75,1%) e alle informazioni fornite sul servizio

(74,3%). Tutti questi aspetti sono particolarmente apprezzati dalle famiglie residenti nei comuni con una popolazione fino a 10 mila abitanti.

Nel 2000 le famiglie collegate alla rete di distribuzione del gas sono cresciute leggermente e costituiscono il 69,2% del totale (il 68,8% nel 1999). Diminuisce la percentuale delle famiglie che acquista il gas in bombole, mentre rimangono pressoché stabili le percentuali di coloro che hanno installato un “bombolone” esterno con rifornimento periodico (5,4%) e quelli le cui abitazioni non dispongono di gas (0,2%).

La maggior parte delle famiglie collegate, si trova nei centri metropolitani (87,5%), nei comuni con più di 50 mila abitanti (84,9%) e nei comuni della periferia delle aree metropolitane (73,7%). Si registra comunque una notevole crescita degli allacci nei comuni con una popolazione fino a 2 mila abitanti, che nel 2000 arrivano ad essere il 43% delle famiglie

Le famiglie che si dichiarano soddisfatte del servizio di fornitura del gas, nel suo complesso, sono sostanzialmente stabili rispetto all'anno scorso (94,5%). Relativamente agli aspetti tecnici della fornitura del servizio la quota di famiglie soddisfatte si assesta agli stessi livelli del 1999 per quanto riguarda la stabilità della pressione (95,4%), mentre fa registrare una leggera contrazione relativamente alla frequenza di lettura del contatore (85,7%, contro l'86,9% nel 1999). Per quanto riguarda i rapporti tra l'azienda e gli utenti, le famiglie si dichiarano sostanzialmente soddisfatte relativamente alla comprensibilità delle bollette (79,6%) e alle informazioni fornite sul servizio (79,5%), anche se queste percentuali sono leggermente inferiori rispetto all'anno precedente (rispettivamente 81,5% e 81,1%), calo che si registra soprattutto nel centro e nel sud Italia, nelle aree periferiche dei centri metropolitani e in quelli di medie dimensioni (da 2 mila a 10 mila abitanti).

5.3 Attività estrattive manifatturiere ed edilizie (f.o. 4.4).

5.3.1 Attività estrattive riguardanti risorse minerali (f.o. 4.4.1).

Alla funzione obiettivo di quarto livello Pianificazione regolamentazione vigilanza e sostegno al settore minerario è stato attribuito uno stanziamento di 122,8 mld, che rappresenta poco più dell'1% del totale del Ministero.

La legge n. 752 del 1982, che costituisce la principale normativa del settore, prevede misure di sostegno per le attività minerarie attraverso la concessione di contributi ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazioni nelle aree del territorio nazionale, dichiarate indiziate della presenza di minerali e idrocarburi. Il contributo, concesso nella misura massima del 70% delle spese, riguarda gli studi, i rilievi e i lavori di ricerca. L'articolo 17, come sostituito dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1990 n. 221, prevede la concessione di contributi

per le spese sostenute per le attività di ricerca mineraria all'estero e di finanziamenti agevolati per la coltivazione o l'acquisizione di miniere all'estero. L'articolo 7, comma 1, della legge n. 140 del 1999 ha esteso la disciplina prevista per gli incentivi per la ricerca all'estero, sostituendo ai contributi (di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 752 del 1982) i finanziamenti agevolati di cui al comma 2 dello stesso articolo 17. Le nuove norme stabiliscono, altresì, che il rimborso delle somme erogate non sia dovuto in caso di esito negativo dei programmi di ricerca operativa.

Nessuna modifica significativa nel corso del 2001 ha interessato gli interventi per il settore minerario ed in particolare quelli per la ricerca (legge 752/82), se si eccettua quello per il ripristino ambientale e dei livelli di sicurezza delle cave, introdotto con la finanziaria per il 2001 e rimasto in attesa di attuazione.

5.3.2 Attività manifatturiera (f.o. 4.4.2).

Nell'ambito delle attività manifatturiere, la regolamentazione e il sostegno del settore industriale è oggetto della classe di terzo livello qualificata "Attività manifatturiere". Si tratta della funzione che maggiormente caratterizza il Ministero dell'industria. Oltre 4778,1 mld dei 9.906 stanziati nel 2001 si concentrano in questa funzione obiettivo. La funzione è esercitata dalla Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese e, per quanto si riferisce ai profili generali, alla Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività.

In base alle indicazioni fornite dall'Amministrazione le risorse stanziare si ripartiscono tra gli obiettivi di quarto livello Pianificazione, regolazione e vigilanza all'industria manifatturiera (25,9 mld), Sostegno alle imprese manifatturiere (2.054,5 mld) e Sostegno alle imprese manifatturiere nelle aree depresse (2.697,8 mld).

5.3.2.1 Pianificazione regolazione vigilanza all'industria manifatturiera (f.o. 4.4.2.1).

L'attività di pianificazione e regolazione condotta dall'amministrazione si svolge principalmente attraverso gli osservatori settoriali.

E' continuata l'attività dell'Osservatorio per il settore chimico, cui sono affidate la definizione e l'attuazione di politiche di intervento per il settore chimico in grado di migliorare la competitività sui mercati internazionali delle imprese italiane. Tra gli obiettivi dell'attività le iniziative di studio e di ricognizione dei piani per la riconversione dei siti produttivi dismessi da imprese chimiche. Dei 18 territori in cui è presente, 8 sono interessati da processi di ristrutturazione o di riconversione. Si tratta dei poli chimici di porto Marghera, Cengio Porto Torres Ottana, Assemini, Brindisi, Gela e Priolo.

L'Osservatorio ha elaborato studi specifici per promuovere la deindustrializzazione dei poli chimici migliorando il grado di attrattività e coinvolgendo piccole imprese del comparto. Nel caso delle aree di Ravenna, Livorno, Brindisi, Varese e Pisa, gli studi svolti hanno consentito l'individuazione di interventi sull'ambiente esterno da realizzare per favorire uno sviluppo endogeno e autopropulsivo: a Ravenna e a Brindisi, ad esempio, i progetti più significativi sono mirati a favorire l'ecocompatibilità dell'industria locale. Gli studi di filiera realizzati in alcune aree hanno poi consentito di individuare specifiche produzioni da incentivare: produzioni chimiche legate alla nautica (Livorno), imprese utilizzatrici di PVC a Porto Torres, aziende di imballaggio che utilizzano derivati dei prodotti chimici a Ferrara.

L'Osservatorio ha svolto una attività di indirizzo e coordinamento nelle attività istruttorie che hanno portato alla predisposizione di accordi di programma sottoscritti a Marghera, Cengio e Ferrara e in corso di stesura in Sardegna, a Brindisi e a Priolo relativi alla bonifica delle aree sede dei poli chimici.

L'esecuzione del progetto sperimentale che mira a promuovere la diffusione dell'innovazione nelle piccole imprese chimiche è continuata anche nel 2001. Delle 80 imprese contattate, 69 hanno aderito all'iniziativa valutando progetti di ricerca e sviluppo per oltre 250 mld. I progetti finora avviati sono 27 (di cui 10 sono in attesa di un intervento finanziario complementare da parte di enti pubblici).

L'Osservatorio ha, inoltre, avviato un progetto finalizzato alla costruzione di una rete della ricerca e dell'innovazione che favorisca l'incontro tra domanda e offerta; si tratta di una iniziativa che coinvolge, con un Protocollo di Intesa, l'Istituto Guido Donegani, il Ministero attività produttive, il Murst, provincia e comune di Novara ed Enichem e che mira a ridurre le attuali distanze tra mondo accademico e sistema imprenditoriale.

Nell'ambito dell'Osservatorio siderurgico sono state sviluppate nel corso dell'esercizio tre problematiche specifiche per il settore:

- l'elevato costo dell'energia, che condiziona dal lato dei costi interni la competitività del settore. Sul tema è intervenuto il decreto "sblocca centrali" e il decreto sulla "interrompibilità" con il quale è stata aumentata la quantità di energia importabile dall'estero;
- l'importazione dei prodotti dequalificati a cui il settore è esposto. L'articolo 27 del collegato alla finanziaria 2002 ha previsto l'introduzione nell'ordinamento giuridico di uno strumento di regolazione del mercato che, pur non impedendo l'utilizzo di tali materiali, ne preveda che sia destinato ad un uso conforme alle sue caratteristiche;

- la riduzione dell'impatto ambientale del settore. Sono in definizione, con il coinvolgimento di più amministrazioni, le linee guida per l'adozione delle migliori tecniche esistenti per la riduzione dell'impatto ambientale.

Nell'esercizio sono stati elaborati due piani di settore. Uno riguardante i prodotti CECA ed uno riguarda il comparto della ghisa e dell'acciaio, che è stato di base alla predisposizione del provvedimento, sopra richiamato e relativo ai prodotti dequalificati.

Per il tessile oltre a seguire attraverso l'Osservatorio settoriale la definizione dei bandi di gara per il commercio elettronico e la *Quick Responce* è stato completato lo studio sul "partenariato" tra distretti del Nord e del Sud. L'applicazione di un primo esempio di collegamento tra distretti di Brindisi e di Prato non è proseguita successivamente al cambio di legislatura.

Per i settori dell'agroalimentare e della meccanica, sono ancora in corso di avviamento le iniziative di confronto fra organizzazioni sindacali ed esperti, per pervenire all'individuazione di linee guida propedeutiche all'elaborazione di piani di razionalizzazione dei singoli comparti.

Per il settore automobilistico le azioni poste in essere dal Governo hanno riguardato la gestione degli incentivi per l'acquisto o la trasformazione di autovetture da benzina in gas metano o GPL (la misura è stata operativa fino ad ottobre quando sono stati esaurite le dotazioni finanziarie). L'intervento è stato rifinanziato per il 2002 con una dotazione complessiva di 14 miliardi.

Nel caso del settore aeronautico e delle tecnologie duali, l'avvio da parte della Commissione Europea di una analisi sulla applicazione della legge n. 808 del 1985 ai fini di verificarne la piena coerenza con la disciplina comunitaria ha rallentato l'attività del Comitato tecnico che deve gestire gli interventi della legge n. 808 del 1985.

5.3.2.2 Sostegno alle imprese manifatturiere e sostegno alle imprese nelle aree depresse (f.o. 4.4.2.2 – f.o. 4.4.2.3).

L'esame per funzioni obiettivo ha consentito di rilevare come a queste due funzioni di quarto livello siano attribuiti circa 4.752 mld, pari ad oltre il 75% degli stanziamenti complessivi del Ministero.

Concluso nel 2000 il processo di ridisegno di numerosi strumenti di intervento (legge 215/92 l'imprenditoria femminile, legge n. 49/85 per il credito alla cooperazione), marginali sono state le modifiche introdotte nel corso del 2001 al sistema di sostegno alle imprese manifatturiere che rimane di competenza dell'amministrazione:

- la legge n. 49 del 1985, è stata modificata per quello che riguarda la ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le diverse società finanziarie;

- la 388/00 ha disposto l'integrazione del programma speciale di deindustrializzazione di cui all'articolo 5 della legge n. 181 del 1989 con lo sviluppo di un polo di attività industriali ad alta tecnologia nel territorio del comune di Genova (si tratta di un finanziamento di 10 mld).

Durante l'esercizio è stato attuato il trasferimento di risorse connesso alla attribuzione al ministero della gestione degli interventi per la programmazione negoziata, anche se nel 2001 la gestione nel 2001 è rimasta di competenza del Ministero dell'economia.

Non interessate da modifiche le altre leggi di incentivazione destinate alle aree depresse (gli incentivi regolati dalla legge 488/92 e gli interventi per la prosecuzione delle attività dei consorzi di sviluppo industriale). Con l'avvio del Piano Operativo Nazionale "Sviluppo imprenditoriale" nell'ambito del QCS 2000-2006¹⁹, tra le misure previste per il cofinanziamento comunitario sono stati inseriti i pacchetti integrati di agevolazione. Trattasi di un nuovo sistema agevolativo che, utilizzando regimi di aiuto esistenti e nel rispetto dei relativi inquadramenti comunitari, unifica, integra e semplifica le procedure di accesso e di concessione delle agevolazioni.

Nel PON, che si articola in quattro misure, sono previste diverse sottomisure che si basano su fattispecie diverse di pacchetti integrati di agevolazione: l'intervento per la realizzazione di programmi di investimento nei quali si integrano interventi in innovazione tecnologica, per l'industrializzazione di programmi di innovazione, interventi formativi e servizi specialistici (PIA Innovazione); programmi di investimento nei quali si integrano interventi per l'industrializzazione e interventi formativi (PIA formazione); pacchetti integrati di agevolazioni ai quali potranno accedere sistemi di imprese operanti nei settori produttivi diversi da quello agricolo; interventi di tutoraggio per progetti a cui siano diretti pacchetti integrati di agevolazione (PIA). Con la pubblicazione lo scorso 17 dicembre delle circolari attuative, sono state avviate le procedure e individuati i criteri di selezione delle iniziative agevolate con i pacchetti integrati di agevolazione. Di tutti e tre i provvedimenti e del PIA formazione si prevede una attivazione entro la fine del 2002.

¹⁹ Il programma ha una dotazione finanziaria complessiva di 3919,37 milioni di euro di cui 1978,9 milioni di euro di risorse comunitarie e 1940,4 di risorse nazionali.

5.3.2.3 Alcuni indicatori di risultato degli interventi per il sostegno finanziario alle imprese industriali

Nella tavola 9 si sono raccolte alcune informazioni relative alla gestione delle leggi di incentivazioni gestite dal Ministero nel 2001.

5.4 Altri settori industriali (f.o. 4.7).

La funzione obiettivo denominata “Altri settori industriali” assorbe nel 2001 3.397,8 mld (il 34% delle dotazioni di competenza). Di queste oltre 1.118 mld sono da attribuire alla funzione di 3° livello “Attività di distribuzione conservazione e magazzinaggio”. Al suo interno è la funzione Sostegno alle attività di distribuzione commerciale alle aree depresse” che va la quota maggiore, oltre 871 mld, in buona parte per l’attuazione dell’intervento previsto con la 488/92. Più ridotto ma comunque in crescita l’ammontare degli stanziamenti diretti al sostegno del commercio, senza una specifica collocazione territoriale. Oltre 2.279 mld sono destinati poi alla funzione “Turismo”. Anche in questo caso è soprattutto la funzione di sostegno alle aree depresse ad assorbire le risorse più consistenti (oltre 1.593 miliardi), come per il commercio, grazie all’estensione della legge n. 488/92 anche a questo comparto. Consistenti anche gli importi destinati al sostegno del settore non per il riequilibrio: 621,2 miliardi che tuttavia come si dirà meglio nel seguito, rimangono per oltre il 51% non impegnati.

In materia di commercio uno degli obiettivi posti all’attività amministrativa riguardava il monitoraggio dell’entità e dell’efficienza della riforma del commercio (d.lgs. n.114 del 1998) In quest’ambito è stata avviata, nel corso del 2001, un’indagine sui comuni metropolitani, al fine di rappresentare lo stato di attuazione della riforma e un progetto di mappatura ed analisi dei servizi resi dai centri di assistenza tecnica istituiti sul territorio ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. n. 114 del 1998.

A completamento del disegno di riforma, è stato predisposto il regolamento delle vendite “sottocosto” previsto dall’art. 15 del d.lgs. con l’emanazione del d.P.R. 6 aprile 2001. E’ seguita la predisposizione di una circolare interpretativa (circolare n. 3528 del 24 ottobre 2001) ed è stato predisposto un modello unico per il monitoraggio degli effetti dell’introduzione della normativa.

L’Osservatorio nazionale per il commercio (istituito ai sensi dell’articolo 6 della d.lgs. 114/98) che coordina gli osservatori regionali, ha consentito di impiantare un sistema di monitoraggio sull’entità e sull’efficienza della rete distributiva. L’Osservatorio è stato esteso anche al commercio ambulante e alle forme speciali di vendita. Il sistema informativo collegato alla banca dati del registro delle imprese consente di disporre di numerose informazioni su tutto

il settore del commercio al dettaglio. Sono da ricomprendere nell'attività istituzionale la realizzazione di indagini periodiche sulla grande distribuzione e sui centri commerciali condotta la prima, su base annuale e, la seconda, su base biennale. Un nuovo filone di analisi è relativo al monitoraggio delle leggi di incentivazione ai settori del commercio e dei servizi.

Deve segnalarsi anche il lavoro svolto per la soluzione dei problemi interpretativi ed applicativi delle legge 13 aprile 1999, n.108 concernente nuove forme di vendita di giornali e riviste. Nel corso del 2001, in seguito alla predisposizione del d.lgs. n. 170 del 2001 previsto dall'articolo 3 delle legge di riforma, è stata predisposta la circolare interpretativa (n. 3538 del 28/12/2001).

Completati i lavori di impianto dell'Osservatorio permanente del Commercio Elettronico, sono stati approfondite le problematiche connesse alla disciplina legislativa dei nomi dei domini nel commercio elettronico; sono state promossi studi e approfondimenti dei temi riferiti al recepimento della direttiva 2000n31 concernente alcuni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno.

Lo scorso esercizio, difficoltà erano state incontrate anche nel caso degli interventi per il settore commerciale e turistico, regolati in base alla legge n. 266 del 1997, articolo 16, comma 1 che prevede l'istituzione di un Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore. In particolare, avevano incontrato ostacoli – a causa di una difficoltà per il cofinanziamento da parte delle regioni di tale intervento - gli interventi a favore dei Centri di assistenza tecnica che, introdotti dall'articolo 23 del d.lgs. n. 114 del 1998, sono finalizzati allo sviluppo dei processi di ammodernamento del settore commerciale. Nel 2001 ciò aveva spinto a non rifinanziare l'intervento e concentrare i 150 mld disponibili su interventi nel commercio e turismo. Con il decreto di ottobre 2001, il Governo ha perfezionato tale ripartizione (nel decreto di riparto si prevede che una quota pari a 100 miliardi “potrà essere utilizzata anche per il cofinanziamento del fondo previsto dalla nuova legge quadro sul turismo in corso di approvazione) attribuendo 100 miliardi alla legge n. 135 del 2001 (Legge sul turismo) e 50 mld alla legge n. 266 del 1997. La legge 135/01, all'articolo 5, ha previsto il cofinanziamento a favore di sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che riguardino ambiti interregionali o sovraregionali.

Più di recente, la legge finanziaria per il 2002 (legge 448/02) ha previsto che le risorse destinate al Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo possano essere destinate anche alla realizzazione di progetti comunali per qualificare la rete commerciale. Con questa disposizione si mira a individuare possibili forme di finanziamento per gli interventi previsti dall'articolo 10 del d.lgs. 114/98, volti allo